



IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0027246/15 del giorno 3 Giugno 2015, che istituisce il Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law);
- VISTA la delibera con cui il 14 Ottobre 2015 il Consiglio del Dipartimento ha approvato lo stralcio del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, nella parte relativa alla Giunta di Dipartimento;
- VISTA la delibera con cui in data 19 Ottobre 2015 il Senato accademico ha approvato lo stralcio di Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, nella parte relativa alla Giunta di Dipartimento;

DECRETA

Art. I.

Sono emanate le seguenti disposizioni:

Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) Norme concernenti la Giunta di Dipartimento

Art. 1. Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta di diritto dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vice-direttore, dai Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento e dal Referente Amministrativo. Fanno parte inoltre della Giunta un rappresentante dei professori di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori, eletti dalle rispettive componenti tra gli afferenti al Dipartimento.
2. Il mandato della Giunta dura per 3 anni accademici.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore entro 30 giorni dalla sua entrata in carica, in prima applicazione, e almeno 30 giorni prima della scadenza del suo mandato in tutti gli altri casi.
4. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione composta da un Professore e da un Ricercatore nominati dal Direttore, nonché dal Referente Amministrativo. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Professore nominato.
5. I componenti della Giunta sono eletti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.

6. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna componente. Risulta eletto per ciascuna componente il rappresentante che riporta il maggior numero di voti. Per il personale docente e ricercatore, in caso di parità risulta eletto il rappresentante con maggiore anzianità nel ruolo.
7. In caso di decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, subentra il primo non eletto della componente interessata. In assenza di una componente suppletiva sono indette nuove elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
8. Il rappresentante di cui al punto 7 resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta.
9. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 2. *Compiti della Giunta*

1. La Giunta ha funzioni consultive e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.
2. La Giunta è convocata dal Direttore di Dipartimento ogni volta che ne ravvisi la necessità. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.
3. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e palese dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
4. La Giunta può nominare al suo interno commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di non appartenenti al Dipartimento, solo ai fini consultivi.
5. Il Referente Amministrativo o altro segretario verbalizzante nominato dal Direttore redige il Verbale di ogni seduta della Giunta, lo firma con il Direttore, lo custodisce e lo rende accessibile secondo la normativa vigente.

Art. II.

Le disposizioni riportate nell'art. I, formeranno parte integrante del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), che sarà adottato ai sensi degli artt. 24 e 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Prof. Maria Cristina Messa
Messa

Rif. MCM/CB/EM/MB

